



Università degli Studi di Messina	
Prot. n.	47765
Del	22 / 9 / 2011
Tit/Cl	F / 1 Partenza
Circolare n.	97 / 2011

*Università degli Studi di Messina*

Ai Presidi delle Facoltà  
Ai Direttori dei Dipartimenti  
Ai Responsabili dei Centri Autonomi di  
Spesa  
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti  
e dei Centri

Ai Dirigenti:

Personale e AA.GG.

UniMe Sport

Appalti, Servizi e Patrimonio

Servizi Didattici Ricerca e Alta Formazione

Bilancio e Finanze

e, p.c. Al Magnifico Rettore

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Art. 2 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111. Auto blu.

Il decreto legge in oggetto, ispirato, come è noto, a finalità di contenimento della spesa pubblica, si occupa, tra l'altro, anche delle spese effettuate dalle pubbliche amministrazioni per le auto di servizio e, all'art. 2, dispone che "la cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1600 cc", "le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite", e prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, relativo a modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo.

Il previsto D.P.C.M. è stato emanato il 3 agosto 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, e contiene disposizioni indirizzate espressamente a tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, tra le quali sono comprese le Università.

Sul presupposto che le auto di servizio hanno diverse funzioni, e, specificatamente, di auto di rappresentanza ad uso esclusivo delle alte cariche dello Stato (“blu blu”), auto di servizio con autista a disposizione dei dirigenti apicali (“blu”) e auto a disposizione degli uffici per attività strettamente operative (“grigie”), l’art. 2 elenca i soggetti cui è possibile attribuire l’uso esclusivo (auto blu blu), e l’uso non esclusivo (auto blu). Le amministrazioni universitarie, che rientrano nella categoria “altre pubbliche amministrazioni richiamate all’art. 1, comma 2”, possono assegnare auto blu solo al proprio “Presidente”, carica che negli Atenei è attribuita al Rettore.

La norma, inoltre, introduce il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di assegnare autovetture di servizio a soggetti diversi da quelli individuati nell’art. 2. La violazione del predetto divieto è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile.


Il D.P.C.M. specifica, all’art. 3, le modalità di utilizzo delle autovetture di servizio e prevede:

- la graduale riduzione del numero complessivo di autovetture di proprietà che si aggiunge all’obbligo, introdotto dal D.L. n. 78/2010, di non superare l’80 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi;
- la razionalizzazione dell’uso e la predeterminazione di criteri per l’impiego delle autovetture;
- la preferenza per l’acquisizione mediante contratti di locazione o noleggio;
- il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
- la stipula di convenzioni con società di tassisti o di trasporto con conducente;
- il contenimento dei costi di gestione.

Infine, l’art. 4 specifica i limiti di utilizzo delle auto “blu”, e l’art. 5 prevede che le pubbliche amministrazioni comunichino al Dipartimento della Funzione Pubblica l’elenco delle autovetture di servizio possedute, specificandone le modalità di utilizzo.

Si allega il testo del D.P.C.M. del 3 agosto 2011 e si raccomanda la puntuale osservanza delle superiori disposizioni.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Avv. Giuseppe Cardile)



R.p.a: Dott.ssa Elvira Russo

